Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzzo

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 giugno 1977, n. **402.**

Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I concorsi per soli titoli, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a cattedre di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica con lingua di insegnamento tedesca e delle località ladine, sono banditi, in prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per tutte le cattedre vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, escluse quelle assegnate ai docenti aventi titolo alla immissione in ruolo per effetto di leggi speciali.

Ai predetti concorsi sono ammessi a partecipare i docenti in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e in servizio nell'anno scolastico 1976-77 con incarico di insegnamento a tempo indeterminato. Ciascun docente può presentare domanda per la classe di concorso in cui è compreso l'insegnamento per il quale è incaricato nell'anno scolastico 1976-77.

Le nomine dei vincitori dei concorsi di cui al precedente primo comma saranno effettuate con decorrenza dal 1° ottobre 1977.

Per le cattedre di scuola media l'assegnazione di sede ai docenti vincitori dei predetti concorsi e a quelli aventi titolo alla immissione in ruolo, con effetto dal 1° ottobre 1977, ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, avverrà sulla base di una unica graduatoria per ciascun tipo di cattedra.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, saranno dettate disposizioni per la formazione delle predette graduatorie. In esse i docenti saranno iscritti sulla base della valutazione dei titoli di studio e di servizio, ivi compreso il servizio prestato anteriormente al conseguimento del titolo di studio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 1° luglio 1977, n. **403.**

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981 per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo concernenti in particolare:

a) l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute e la concessione di contributi sulle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative e loro consorzi;

b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA — Sezione orientamento — da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

c) la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole singole o associate e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi;

d) la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio fino a 5 anni, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760;

e) la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 31 dicembre 1976, a favore di cooperative e loro consorzi a condizione che la partecipazione dei soci non sia inferiore al 30 per cento delle passività medesime.

Le operazioni di prestito di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del primo comma del presente articolo sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di riferimento sono quelli determinati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge, consistenti in un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti, compete

alle regioni stabilire la misura di tale concorso, che si applica nei confronti dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito.

Art. 2.

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalle regioni ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno per l'esercizio 1977 di lire 30 miliardi.

Ai mutui di miglioramento fondiario di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.

Art. 4.

Al riparto delle somme di cui ai precedenti articoli tra le regioni e le province autonome provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'agricoltura nelle zone terremotate del Friuli.

La effettiva erogazione delle somme predette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per quelle concernenti l'anno finanziario 1977 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per le restanti.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:

a) la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, con preferenza per quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonché a favore di altre associazioni comunque costituite tra produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;

b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione nazionale o interregionale ed inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA — Sezione orientamento — da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

c) la concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;

d) la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.

Quando trattasi di impianti di proprietà di enti e imprese pubblici, la cessione deve essere fatta preferibilmente agli organismi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 e alla lettera *a*) del presente articolo 5.

Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni cooperative, professionali e associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le modalità degli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato primo comma saranno determinate di intesa tra il Ministero della agricoltura e delle foreste e le regioni interessate.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge è incrementato altresì di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1977 per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività svolta nel 1976 e nel 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Per l'anno 1977 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine del completamento delle opere previste dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

E' autorizzata altresì per lo stesso anno 1977 la spesa di lire 6 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero, per il completamento dei lavori in corso attinenti le opere pubbliche di bonifica montana ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 501, e della legge 24 luglio 1959, n. 622, nel comprensorio di bonifica montana del fiume Liscia (Gallura).

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1977, al fine:

a) di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di lire 400 milioni;

b) di aumentare il contributo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di lire 200 milioni;

c) di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 814, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di lire 250 milioni;

d) di aumentare il contributo di cui alla legge 28 febbraio 1961, n. 199, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Circeo, di lire 100 milioni;

e) di concedere all'Azienda di Stato per le foreste demaniali un contributo di lire 50 milioni per il mantenimento della riserva naturale dell'Isola di Montecristo, costituita con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 nonché delle altre riserve naturali gestite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'anno 1977, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977.

Alla utilizzazione della somma di cui al precedente comma, provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le regioni interessate.

Art. 9.

Per favorire la più razionale applicazione delle tecniche convenzionali e per incentivare lo sviluppo e la attuazione di nuove tecniche produttive, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977, nella seguente misura:

a) lire 1 miliardo per provvedere, mediante apposite commissioni di esperti, di nomina ministeriale, a studi tecnici ed economici ed alla ricerca anche sperimentale riguardante i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo ed in particolare all'applicazione di nuove tecnologie irrigue;

b) lire 1 miliardo per la realizzazione di un laboratorio nazionale irriguo destinato alla verifica, promozione ed omologazione ufficiale delle apparecchiature irrigue ed allo studio e divulgazione di nuove tecniche irrigue.

Il laboratorio nazionale irriguo sarà affidato, con apposita convenzione, all'istituto di idraulica agraria dell'Università di Pisa.

Art. 10.

Allo scopo di favorire la concessione dei prestiti e mutui previsti dalle leggi in vigore in materia di credito agrario ed al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative vigenti, sono disposti:

1) la comunicazione agli interessati, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, relativa all'accoglimento o meno delle domande di prestito e di mutuo entro 20 giorni dalla presentazione delle stesse;

2) il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome rispettivamente entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 1) per i prestiti ed entro 40 giorni per i mutui;

3) l'erogazione da parte degli istituti di credito dei prestiti di conduzione e di anticipazioni ai soci conferenti entro 20 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione;

4) la stipula del contratto condizionato di mutuo tra gli istituti mutuanti e i richiedenti entro 60 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione.

Il tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di conduzione e di miglioramento fondiario deve essere determinato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 11.

I prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed alla utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici, sono effettuati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente.

I prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario dovranno avere scadenza non superiore a mesi 12 e saranno assistiti dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile, con estensione di ogni agevolazione tributaria attinente al credito agrario.

Art. 12.

All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge nell'anno 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Novopen » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca n. 4978/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 dicembre 1958, con il quale venne registrata al n. 14611 la specialità medicinale denominata « Novopen » compresse a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio n. 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Novopen » nella confezione 12 compresse registrata al n. 14611 in data 10 dicembre 1958, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7535)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glucalcium » della ditta G. Chimichi, in Milano (Decreto di revoca numero 4975/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1959, con il quale venne registrata al n. 15745 la specialità medicinale denominata « Glucalcium » sciroppo per bambini, a nome della ditta G. Chimichi, con sede in Milano, via Vivaio, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registarazione della specialità medicinale denominata « Glucalcium » nella confezione flacone da 200 cc di sciroppo per bambini registrata al n. 15745 in data 3 ottobre 1959 a nome della ditta G. Chimichi, con sede in Milano, via Vivaio, 22, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7534)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Novazolo » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca n. 4971/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 giugno 1952 e 18 marzo 1964, con i quali venne registrata al n. 6614 la specialità medicinale denominata « Novazolo » fiale ed al n. 6614/A la relativa categoria compresse, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Novazolo » nella preparazione 3 fiale × 5 cc e della relativa categoria 20 compresse da g 0,5, registrate rispettivamente ai numeri 6614 e 6614/A in data 13 giugno 1952 e 18 marzo 1964 a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7532)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Magnesiocal Chimit » della ditta Chimit - Industria chimico terapica torinese, in Torino (Decreto di revoca n. 4973/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 agosto 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 12925, 12925/1 e 12925/2 la specialità medicinale denominata « Magnesiocal Chimit » fiale da 2 cc e le relative serie fiale da 5 cc e fiale da 10 cc a nome della ditta Chimit - Industria chimico terapica torinese, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Magnesiocal Chimit » 10 fiale da 2 cc e delle relative serie 10 fiale da 5 cc e 5 fiale da 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 12925, 12925/1 e 12925/2 in data 31 agosto 1957, a nome della ditta Chimit - Industria chimico terapica torinese, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7533)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biocardina » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca numero 4987/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1961, con il quale venne registrata al n. 19065 la specialità medicinale denominata « Biocardina » gocce, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biocardina » nella confezione flacone gocce 20 cc registrata al n. 19065 in data 30 settembre 1961 a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7542)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tridiuril » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca n. 4985/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 agosto 1961, con il quale venne registrata al n. 12001 la specialità medicinale denominata « Tridiuril » compresse, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tridiuril » nella confezione 20 compresse da 4 mg, registrata al n. 12001, in data 25 agosto 1961, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7540)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Paraminosal » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca numero 4982/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 4 agosto 1949 con il quale venne registrata al n. 2221 la specialità medicinale denominata « Paraminosal » compresse a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio n. 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Paraminosal » nella confezione 20 compresse × g 0,50 registrata al n. 2221 in data 4 agosto 1949 a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7538)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metafel » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca n. 4983/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 24 gennaio 1951, con il quale venne registrata al n. 4394 la specialità medicinale denominata « Metafel » confetti a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metafel » nella confezione 30 confetti registrata al n. 4394 in data 24 gennaio 1951 a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio n. 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7539)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iso-Glutam » della ditta Roman Medical, in Roma (Decreto di revoca n. 4980/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 15 aprile 1958, con il quale venne registrata al n. 13735 la specialità medicinale denominata « Iso-Glutam » (confetti), a nome della ditta Roman Medical, con sede in Roma, via Baglivi, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Fargal S.p.a., con sede in Roma, via Dardanelli, 21.

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iso-Glutam » (confetti), nella confezione da 50 confetti registrata al n. 13735 in data 15 aprile 1958 a nome della ditta Roman Medical, con sede in Roma, via Baglivi, 6, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Fargal, con sede in Roma, via Dardanelli, 21.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7536)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ultrasol » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca n. 4981/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1962, con il quale venne registrata al n. 18955 la specialità medicinale denominata « Ultrasol » compresse a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio n. 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ultrasol » nella confezione 30 compresse da g 0,5 registrata al n. 18955 in data 16 giugno 1962 a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7537)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lassativo Silfio alla fenolftaleina » della ditta L. Bonati, in Fiorenzuola d'Arda (Decreto di revoca n. 4992/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 novembre 1949, 27 maggio 1952 e 2 settembre 1952, con i quali venne registrata al n. 2672 la specialità medicinale denominata « Lassativo Silfio alla fenolftaleina » compresse a nome della ditta L. Bonati, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lassativo Silfio alla fenolftaleina » compresse, registrata al n. 2672, in data 24 novembre 1949, 27 maggio 1952 e 2 settembre 1952, a nome della ditta L. Bonati, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7517)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ematogeno Toschi » della ditta Laboratorio farm. Toschi, in Bologna (Decreto di revoca n. 4986/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1959 con il quale venne registrata al n. 16274 la specialità medicinale denominata « Ematogeno Toschi » (soluzione) a nome della ditta Laboratorio farm. Toschi, con sede in Bologna, via S. Felice, 89/A, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Ematogeno Toschi», soluzione, nella confezione flacone da 200 cc, registrata al n. 16274 in data 31 ottobre 1959 a nome della ditta Laboratorio farm. Toschi, con sede in Bologna, via S. Felice, 89/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7541)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Phosaden » della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., in Origgio (Decreto di revoca n. 4989/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 dicembre 1955, con il quale vennero registrate ai numeri 10186 e 10186/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Phosaden » compresse e la relativa categoria fiale da 2 cc a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., con sede in Milano, via G. B. Morgagni, 32 (ora in Origgio (Varese), viale Europa), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Phosaden » compresse nonché della relativa categoria fiale da 2 cc, in tutte le loro confezioni, registrate rispettivamente ai numeri 10186 e 10186/*A*, in data 21 dicembre 1955, a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., con sede in Origgio (Varese), viale Europa.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7519)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pariter », a nome della ditta Farmaceutici Ledig, in Salerno (Decreto di revoca n. 4990/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 17 febbraio 1958 e 2 dicembre 1958 con i quali vennero registrate ai numeri 13507, 13507/*A* e 13507/*A*-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pariter », nella confezione da 20 capsule × 500 mg, la relativa categoria supposte per adulti nella confezione da 10 supposte × 4 mg e la relativa serie supposte pediatriche, nella confezione da 10 supposte × 2 mg, a nome della ditta Farmaceutici Ledig, con sede in Salerno, via G. Papio, 20 (già con sede in Roma, via Collegio Capranica, 20), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pariter », nella confezione da 20 capsule × 500 mg, nonché della relativa categoria supposte per adulti, nella confezione da 10 supposte × 4 mg e la relativa serie supposte pediatriche, nella confezione da 10 supposte × 2 mg, registrate rispettivamente ai numeri 13507, 13507/*A* e 13507/*A*-1, in data 17 febbraio 1958 e 2 dicembre 1958 a nome della ditta Farmaceutici Ledig, con sede in Salerno, via G. Papio, 20.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7518)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Naotin » a nome della ditta F.I.A.M. - Farmaceutica italo americana, in Milano, preparata nell'officina farmaceutica della ditta The Drug Products Co., in New York (U.S.A.) (Decreto di revoca n. 4988/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 28 aprile 1954, con il quale venne registrata al n. 8881 la specialità medicinale denominata « Naotin » fiale × 10 cc a nome della ditta F.I.A.M. - Farmaceutica italo americana, con sede in Milano, viale Abruzzi, 76, preparata nell'officina farmaceutica della ditta The Drug Products Co. di New York (U.S.A.);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Naotin » nella confezione 3 fiale × 10 cc registrata al n. 8881, in data 28 aprile 1954, a nome della ditta F.I.A.M. - Farmaceutica italo americana, con sede in Milano, viale Abruzzi, 76, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta The Drug Products Co., con sede in New York (U.S.A.).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7515)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Carboncini Landol » della ditta G. Landolfi, in Roma (Decreto di revoca n. 4984/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 17 aprile 1947, con il quale venne registrata al n. 674 la specialità medicinale denominata « Carboncini Landol » a nome della ditta G. Landolfi, con sede in Roma, via Caulonia, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Tiber, con sede in Roma, via Pietro Colletta, 5;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli artt. 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Carboncini Landol » nella confezione scatola da 60 carboncini registrata al n. 674 in data 17 aprile 1947 a nome della ditta G. Landolfi, con sede in Roma, via Caulonia, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7514)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anorostic » della ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico (LIAF) S.p.a., in Roma, (Decreto di revoca n. 4979/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1972, con il quale venne registrata al n. 6891 la specialità medicinale denominata « Anorostic » confetti, a nome della ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico (LIAF) S.p.a., con sede in Roma, viale Manzoni, 26, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli artt. 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anorostic » nella confezione sc. da 25 confetti registrata al n. 6891 in data 20 marzo 1972 a nome della ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico (LIAF) S.p.a., con sede in Roma, viale Manzoni, 26, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7513)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Skariden» della ditta Bondi, in Roma, rappresentante della ditta Eska di Parigi, (Decreto di revoca n. 4991/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 10 marzo 1949, con il quale venne registrata al n. 1836 la specialità medicinale denominata «Skariden», nella confezione flacone da g 10, a nome della ditta Bondi, con sede in Roma, piazza di Spagna, 35, rappresentante della ditta estera Eska di Parigi, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli artt. 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Skariden » nella confezione flacone da g 10, registrata al n. 1836, in data 10 marzo 1949, a nome della ditta Bondi, con sede in Roma, piazza di Spagna, 35, rappresentante della ditta Eska di Parigi.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7516)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fluxobyl » della ditta Roiter, in Roma (Decreto di revoca n. 4977/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 10 ottobre 1956, con il quale venne registrata al n. 13739 la specialità medicinale denominata « Fluxobyl » compresse, a nome della ditta Roiter, con sede in Roma, via Flaminia, 441 - preparata nell'officina farmaceutica della ditta Tiber - Prodotti nazionali farmaceutici, con sede in Roma, via P. Colletta, 5;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli artt. 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fluxobyl » nella confezione da 20 compresse da g 0,50 registrata al n. 13739 in data 10 ottobre 1956 a nome della ditta Roiter, con sede in Roma, via Flaminia, 441.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7512)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hebek » della ditta Francesco Lentini, in Fiuggi (Decreto di revoca numero 4965/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 13 maggio 1960 con il quale venne registrata al n. 1797 la specialità medicinale denominata « Hebek » pillole, a nome della ditta Francesco Lentini, con sede in Fiuggi (Frosinone), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Tiber, con sede in Roma, via Prenestina, 707;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, le cui indicazioni sono ingiustificate, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli artt. 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hebek » 30 pillole, registrata al n. 1797, in data 13 maggio 1960, a nome della ditta Francesco Lentini, con sede in Fiuggi (Frosinone).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7521)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atp-Cor » della ditta Laboratori Bouty S.p.a., in Milano (Decreto di revoca n. 4966/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 novembre 1954, 27 settembre 1955 e 9 dicembre 1960, con i quali vennero registrate, ai numeri 10383 e 10383/*A*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Atp-Cor » 10 fiale × 2 ml e la relativa categoria 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente × g 0,003, a nome della ditta Laboratori Bouty S.p.a., con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, preparate presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta dimostrato un sicuro effetto energetico dell'Atp alle dosi e nelle modalità di somministrazione proposte, nonchè per la mancanza di dimostrazione circa l'attività dell'estratto di cuore nell'associazione contenuta nel prodotto di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli artt. 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Atp-Cor » 10 fiale × 2 ml e della relativa categoria 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente × g 0,003, registrate rispettivamente ai numeri 10383 e 10383/A, in data 15 novembre 1954, 27 settembre 1955 e 9 dicembre 1960, a nome della ditta Laboratori Bouty S.p.a., con sede in Milano, via Vanvitelli, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

7520)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Iscrizione di ventuno varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che rende obbligatoria l'istituzione dei registri delle varietà per talune specie di piante agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 che istituisce detti registri di varietà allo scopo di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096, l'iscrizione delle varietà nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 1558 in data 20 maggio 1977, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella riunione del 19 maggio 1977 ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione ai registri di ventuno varietà appartenenti alle specie di Riso, Barbabietola da zucchero, Graminacee foraggere, Lugumi-nose foraggere;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite approvate dalla commissione nella riunione del 19 maggio 1977 sono depositate, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1973, n. 1065, presso l'istituto dei registri delle varietà.

A) *Riso*:

1) Marchetti Pierina:

responsabile della conservazione in purezza: Marchetti Domenico - Arborio (Vercelli).

B) *Barbabietola da zucchero*:

2) Prima Poly:

responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Langebrogade, 5 Copenaghen (Danimarca);

3) Viking:

responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Langebrogade, 5 Copenaghen (Danimarca);

4) Magnamono:

responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Langebrogade, 5 Copenaghen (Danimarca);

5) Monesse:

responsabile della conservazione in purezza: Zwanesse B.V. Voorbrug (Olanda);

6) Europol:

responsabile della conservazione in purezza: Gebruder Dippe Saatzucht G.m.b.H. - Herford (R.F.T.).

C) *Graminacee foraggere*:

Pannocchino:

7) Cesarina:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale dell'Università degli studi - Perugia;

8) Marta:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale dell'Università degli studi - Perugia;

Festuca Arundinacea:

9) Clarine:

responsabile della conservazione in purezza: I.N.R.A. - Institut National de la Recherche Agronomique - Parigi (Francia);

10) Penna:

responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società Italiana Sementi S.p.A. - Bologna.

Festuca pratense:

11) Rossa:

responsabile della conservazione in purezza: Zelder B V - Ottersum (Olanda);

12) Senu:

responsabile della conservazione in purezza: Dansk Planteforaedling A/S - Brkop (Danimarca).

Loietto italico:

13) Menichetti:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

Erba fienarola:

14) Monopoly:

responsabile della conservazione in purezza: Mommersteeg international BV - Vlijmen (Olanda);

15) SK 46:

responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex Varsavia (Polonia);

16) Campus:

responsabile della conservazione in purezza: L.C. Nungesser K G - Darmstaadt (R.F.T.).

D) *Leguminose foraggere*:

Erba medica :

17) Mamuntanas:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi - Sassari;

18) Magali:

responsabile della conservazione in purezza: I.N.R.A. - Institut National de la Recherche Agronomique - Parigi (Francia).

Trifoglio incarnato:

19) Tombolo:

responsabile della conservazione in purezza: Centro ricerche sperimentazione agraria - Pisa.

Pisello da foraggio:

20) Nadja:

responsabile della conservazione in purezza: Veeb Saat und Pflanzgut - Berlino (R.D.T.).;

21) Poneka:

responsabile della conservazione in purezza: Veeb Saat und Pflanzgut - Berlino (R.D.T.).

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7405)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Determinazione del numero massimo di ingressi gratuiti non soggetti all'imposta sugli spettacoli, rilasciabili dallo Ente autonomo per le fiere di Padova per il quadriennio 1977-80.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti o da associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti, non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che l'Ente autonomo per le fiere di Padova, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1974, con cui è stato fissato il contingente di ingressi per il quadriennio 1973-76;

Decreta:

Per il quadriennio 1977-80 non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'Ente autonomo per le fiere di Padova per le manifestazioni espositive da esso organizzate limitatamente ai quantitativi annuali riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

tessere per visitatori esteri . . . . . n. 7.000

tessere onore e invito (destinate al corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ad autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili) . . . . » 9.000

tessere per il servizio stampa . . . . » 500

ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici . . . . » 75.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(7584)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Determinazione del numero massimo di ingressi gratuiti non soggetti all'imposta sugli spettacoli, rilasciabili dall'Ente autonomo fiera del levante per il quadriennio 1977-80.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti, non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che l'Ente autonomo fiera del Levante, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1973, con cui è stato fissato il contingente di ingressi per il quadriennio 1973-76;

Decreta:

Per il quadriennio 1977-80 non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'Ente autonomo fiera del Levante, per le manifestazioni espositive da esso organizzate, nei quantitativi annui riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

tessere per visitatori esteri . . . . . n. 8.000

tessere onore e invito (destinate al corpo diplomatico o consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ad autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili) . . . . » 9.000

tessere per il servizio stampa . . . . n. 1.000

ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici . » 300.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(7583)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Determinazione del numero massimo di ingressi gratuiti non soggetti all'imposta sugli spettacoli, rilasciabili dallo Ente autonomo per le fiere di Verona per il quadriennio 1977-80.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che l'Ente autonomo per le fiere di Verona, per la sua importanza nell'economia del Paese, puo essere compreso tra gli enti ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1973, con cui e stato fissato il contingente di ingressi per il quadriennio 1973-76;

Decreta:

Per il quadriennio 1977-80 non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'Ente autonomo per le fiere di Verona, per le manifestazioni espositive da esso organizzate, limitatamente ai quantitativi annuali riportati a fianco delle sottoelencate categorie:

tessere per visitatori esteri . . . . . n. 20.000

tessere onore e invito (destinate al corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, alle autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili) . . . . » 30.000

tessere per il servizio stampa . . . . . » 800

ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici . . . . » 250.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(7581)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Determinazione del numero massimo di ingressi gratuiti non soggetti all'imposta sugli spettacoli, rilasciabili dall'Ente autonomo fiera di Bolzano per il quadriennio 1977-80.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto, il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che l'Ente autonomo fiera di Bolzano, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti, ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1973, con cui è stato fissato il contingente di ingressi per il quadriennio 1973-76;

Decreta:

Per il quadriennio 1977-80 non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'Ente autonomo fiera di Bolzano per le manifestazioni espositive da esso organizzate, limitatamente ai quantitativi annuali riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

tessere per espositori . . . . n. 5.000

tessere onere e invito (destinate al corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ad autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili) . . . . » 4.000

ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici e simili . . . . » 17.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(7580)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Determinazione del numero massimo di ingressi gratuiti non soggetti all'imposta sugli spettacoli, rilasciabili dallo Ente autonomo fiera internazionale di Milano per il quadriennio 1977-80.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'im-

posta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che l'Ente autonomo fiera internazionale di Milano, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1973, con cui è stato fissato il contingente di ingressi per il quadriennio 1973-76;

Decreta:

Per il quadriennio 1977-80 non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'Ente autonomo fiera internazionale di Milano, per le manifestazioni espositive da esso organizzate, nei limiti quantitativi annuali riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

tessere per visitatori esteri	n.	8.000
tessere onore e invito (destinate al corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, alle autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili)	»	9.500
tessere per il servizio stampa	»	1.300
ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici	»	600.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(7532)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Abilitazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 4 marzo 1977, con la quale l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Visto l'ultimo comma dell'art. 6 del vigente statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, che consente all'istituto medesimo di compiere, con l'autorizzazione all'organo di vigilanza, anche categorie di operazioni, all'interno e all'estero, non espressamente previste dallo statuto stesso;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Istituto bancario San Paolo di Torino è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

L'autorizzazione all'assunzione dei singoli prestiti, prevista dal quarto comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, sarà subordinata all'osservanza da parte dell'istituto medesimo, di tutte le disposizioni statutarie in materia di operazioni all'estero, con particolare riguardo al citato ultimo comma dell'art. 6 dello statuto stesso, per quanto concerne l'autorizzazione preventiva da concedersi dall'organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7300)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Determinazione dei salari e periodi di occupazione medi e convenzionali, per i lavoratori portuali di Genova e Savona, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, numero 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto l'art. 8, quarto comma, della stessa legge, il quale stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche per i lavoratori portuali di Genova e Savona, si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto *d*) del precedente art. 3;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1972, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere e i periodi di occupazione per i lavoratori portuali di Genova e Savona a decorrere dal 1° marzo 1972;

Ritenuta la necessità di provvedere a nuova determinazione delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali in dipendenza anche dei dati di più recente rilevazione riguardanti i livelli retributivi ed occupazionali della categoria dei lavoratori portuali operanti nei predetti posti;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977 e fino a tutto il 31 dicembre 1977 le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali di Genova

e Savona, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche della assicurazione di malattia gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono così determinate:

retribuzione giornaliera L. 12.000 (dodicimila);

periodo medio mensile di occupazione: tredici giornate per i lavoratori permanenti ed avventizi rispettivamente iscritti nei registri di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

(7177)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1977.

Determinazione dei salari e periodi di occupazione medi e convenzionali, per i lavoratori portuali, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, numero 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1972, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali per il periodo corrente dal 1° marzo 1972 a tutto il 31 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1977, con il quale è stata prorogata la validità del decreto ministeriale 13 giugno 1972 fino a tutto il 31 dicembre 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere a nuova determinazione delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali in dipendenza anche dei dati di più recente rilevazione riguardanti i levelli retributivi ed occupazionali della categoria dei lavoratori portuali;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977 e fino a tutto il 31 dicembre 1977, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, la retribuzione giornaliera ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali sono così determinati:

retribuzione giornaliera: L. 11.000 (undicimila);

periodo medio mensile di occupazione:

tredici giornate per i lavoratori portuali iscritti nei registri di cui all'art. 150 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

dieci giornate per i lavoratori portuali avventizi iscritti nei registri di cui all'art. 194 del regolamento di esecuzione del codice di navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

(7178)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 19 novembre 1976, n. 2247, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., in seguito alla realizzazione della variante alla strada statale n. 7 compresa tra le progressive chilometriche 354 + 640 e 360 + 006, ha chiesto:

che la strada statale n. 425, che in precedenza si innestava sulla strada statale n. 7 « Via Appia » al km 357 + 700 (bivio per S. Angelo dei Lombardi), venga prolungata fino all'innesto al km 354 + 640 della strada statale n. 7 utilizzando la variante alla strada statale n. 7 detta S. Angelo ed il tratto di ex strada statale n. 7 compreso tra i km 357 + 236 e 357 + 700;

che la strada statale n. 425 « di S. Angelo dei Lombardi » assuma i capisaldi di itinerario: « Innesto strada statale n. 7 in località Fontana Retitto-bivio S. Angelo dei Lombardi-innesto strada statale n. 303 », per una estesa complessiva di km 8 + 510;

che i tratti di strada statale n. 7 compresi tra i km 354 + 640 e 357 + 236 e tra i km 357 + 700 e 360 + 006 sostituiti da variante senza alterazione di capisaldi, siano declassificati e consegnati agli enti di competenza;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con i voti 29 aprile 1976, n. 741 e 19 aprile 1977, n. 175;

Ritenuto, quindi, che può provvedersi a quanto richiesto dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. con la citata nota n. 2247;

Decreta:

Art. 1.

La strada statale n. 425 denominata « di S. Angelo dei Lombardi » è prolungata fino all'innesto al km 354 + 640 della strada statale n. 7 « Appia » utilizzando

la variante alla strada statale n. 7 stessa detta S. Angelo ed il tratto della vecchia strada statale n. 7 compreso tra i km 357 + 236 e 357 + 700, ed avrà una estesa di km 8 + 510 con i capisaldi di itinerario « Innesto strada statale n. 7 in località Fontana Retitto-bivio S. Angelo dei Lombardi-innesto strada statale n. 303 ».

Art. 2.

I tratti della strada statale n. 7 compresi tra i km 354 + 640 e 357 + 236 e tra i km 357 + 700 e 360 + 006, sostituiti da variante senza alterazione di capisaldi, verranno declassificati e consegnati all'amministrazione provinciale di Avellino a norma dello art. 6 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(7305)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Autorizzazione al circolo nautico Fraglia vela Desenzano a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 29 novembre 1976, con il quale il circolo nautico Fraglia vela Desenzano è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla Commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 12 maggio 1977, con la quale il predetto circolo ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

Decreta:

Art. 1.

Il circolo nautico Fraglia vela Desenzano è autorizzato a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

Il circolo nautico Fraglia vela Desenzano, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la Marina mercantile
RUFFINI

(7593)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiera Giacosa S.p.a., in Front Canavese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di T.M. 185,8082 di pasta di legno di origine e provenienza Spagna la ditta Cartiera Giacosa S.p.a., in Front Canavese, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 59.829,59 di cui al mod. *B*-Import n. 5313155 del 21 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ventimiglia entro i termini di validità dell'impegno valutario in questione;

Considerato che la S.p.a. Cartiera Giacosa ha erroneamente disposto in data 16 dicembre 1975, con mod. *B*-Import n. 5313201, un secondo pagamento di pari importo in favore del fornitore spagnolo tramite la Cassa di risparmio di Torino, somma restituita il 10 febbraio 1976, ad impegno valutario scaduto, dal beneficiario estero e ceduta dalla ditta italiana all'Ufficio italiano dei cambi;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 815357 del 7 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta non ha fornito valide giustificazioni sia circa l'errato pagamento di cui sopra è parola, sia circa il ritardo con cui la somma è stata restituita alla gestione valutaria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiera Giacosa S.p.a. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Torino nella misura del 5% di $ USA 59.829,59 di cui al mod. *B*-Import n. 5313201.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(7586)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.
Modificazione al decreto ministeriale 14 ottobre 1976 relativo alla variazione di denominazione di una varietà di barbabietola da zucchero iscritta nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1974, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tre varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 17 febbraio 1977, con il quale la denominazione della varietà di barbabietola da zucchero Hilleshög Au mono di cui al n. 2 dell'articolo unico del decreto ministeriale 20 dicembre 1973, è stata modificata in Hilleshög Monatonno;

Vista la domanda in data 26 aprile 1977, con la quale la ditta S.I.S.S. - Società italo svedese seme S.p.a. di Bologna, rappresentante in Italia delle varietà di barbabietola da zucchero della Hilleshögs Frö AB di Landskrona (Sweden), chiede di modificare la denominazione della varietà « Hilleshög Monatonno » in « Hilleshög Monatunno »;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta modificando il citato decreto ministeriale 14 ottobre 1976;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero « Hilleshög Au mono » iscritta nei registri delle varietà con il decreto ministeriale 20 dicembre 1973, successivamente modificata in « Hilleshög Monatonno » con il decreto ministeriale 14 ottobre 1976, è ulteriormente modificata in « Hilleshög Monatunno ».

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7794)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.
Ammissione al dazio ridotto dei cavalli in importazione destinati alla macellazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa doganale comune annessa al regolamento (CEE) del consiglio delle Comunità europee n. 950/68 in data 28 giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la nota alla voce 01.01 A II della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di emanare nuove norme per l'ammissione a dazio ridotto dei cavalli destinati alla macellazione, in sostituzione di quelle contenute nel decreto ministeriale 13 aprile 1953, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1953;

Decreta:

Art. 1.

L'ammissione al dazio ridotto previsto dalla voce 01.01 A II della tariffa doganale comune per i cavalli in importazione destinati alla macellazione è subordinata alla osservanza delle norme e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nelle dichiarazioni di importazione definitiva relative a cavalli per i quali viene richiesta la classificazione alla voce di tariffa 01.01 A II in quanto destinati alla macellazione deve essere sempre indicato il mattatoio pubblico o privato presso il quale avverrà la macellazione.

Le dichiarazioni sono allibrate dalla dogana su apposita serie del registro A 7.

Il rilascio della merce alla libera disponibilità dell'operatore è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) che sia prestata garanzia per la differenza fra il dazio previsto dalla voce di tariffa 01.01 A III e quello ridotto al quale i cavalli sono stati assoggettati, nonché per la quota di imposta sul valore aggiunto afferente alla differenza stessa;

b) che, a cura e spese dell'operatore, a ciascun cavallo sia applicata una marca o fascetta auricolare inamovibile, di metallo o di materiale plastico infrangibile, recante impresse la denominazione o sigla della ditta importatrice e la data di sdoganamento.

Art. 3.

All'atto del rilascio della merce la dogana provvede a segnalare l'operazione al comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il mattatoio di destinazione affinché possano essere eseguiti eventuali controlli saltuari.

Art. 4.

Dopo l'abbattimento degli animali l'operatore deve far pervenire alla dogana un certificato di avvenuta macellazione rilasciato dal direttore del mattatoio di destinazione se trattasi di mattatoio comunale ovvero dal veterinario comunale competente se trattasi di mattatoio privato, nel quale risultino indicati il numero dei capi macellati nonché la denominazione o sigla della ditta importatrice e la data di sdoganamento impresse sulle marche o fascette auricolari rinvenute sui capi medesimi.

Art. 5.

Ricevuto il certificato di cui al precedente articolo, la dogana appone le debite attestazioni sulle bollette matrici e provvede allo svincolo della garanzia.

Trascorsi tre mesi da quello di emissione delle bollette di importazione la dogana procede, per i cavalli relativamente ai quali non risulti documentato l'abbattimento nei modi indicati nell'art. 4, alla revisione dell'accertamento ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, rettificando la classificazione dei cavalli stessi dalla voce di tariffa 01.01 A II alla voce 01.01 A III; divenuta definitiva la rettifica, la dogana procede al recupero dei maggiori diritti dovuti a valere sulla garanzia a suo tempo assunta e contesta la violazione di cui all'art. 303 del testo unico medesimo, sempreché nel fatto non sia ravvisabile il reato di contrabbando previsto nell'art. 287.

Art. 6.

Qualora i cavalli presentati per l'importazione presso le dogane di confine, di mare od aeroportuali siano destinati ad essere macellati in mattatoi ubicati nell'ambito della competenza territoriale di altra dogana, gli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *b*), possono anche essere eseguiti presso la dogana di destinazione; a tal fine gli animali, dopo lo sdoganamento, devono essere avviati sotto il vincolo di bolletta di cauzione per merci nazionali alla dogana di destinazione, la quale provvede altresì alla segnalazione di cui all'art. 3, ferma restando per quant'altro attiene all'operazione doganale la competenza della dogana di entrata.

Art. 7.

Fino a quando le ditte importatrici interessate non si saranno munite dell'attrezzatura necessaria per l'applicazione delle marche o fascette auricolari di cui all'art. 2, lettera *b*), e comunque non oltre il 31 dicembre 1977, l'ammissione al dazio ridotto dei cavalli destinati alla macellazione continuerà ad essere subordinata all'osservanza delle norme e condizioni prescritte nel decreto ministeriale 13 aprile 1953, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1953, n. 227.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 luglio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(7711)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1977.

Scioglimento dell'organo amministrativo della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita semplice, in Alassio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita semplice, con sede in Alassio (Savona), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la sottoposizione della banca all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

L'organo amministrativo della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita semplice, con sede in Alassio (Savona), è sciolto in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7713)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1977.

Modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione dei limoni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione, del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni;

Visto il regolamento (CEE) n. 223/77 della commissione, del 22 dicembre 1976, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario;

Considerata la necessità di adottare le disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei limoni;

Sentito il Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

I contratti previsti dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77 del consiglio del 17 maggio 1977 sono trasmessi dagli interessati, nei termini e con le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione, del 18 maggio 1977, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 2.

Le domande di concessione della compensazione finanziaria, corredate dalle indicazioni e dalla documentazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, debbono essere trasmesse all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 3.

I certificati di controllo, previsti dall'art. 4 del regolamento (CEE) della commissione indicato nel precedente art. 2 sono rilasciati dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Art. 4.

Le operazioni di controllo previste dall'art. 2, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1035/77 del consiglio, sono effettuate in armonia con le disposizioni previste dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione, dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Art. 5.

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 del consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 6.

Le compensazioni finanziarie di cui al precedente art. 5 sono concesse in conformità delle disposizioni e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) adottati in attuazione del regolamento (CEE) n. 1035/77 del consiglio.

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(7712)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1475/77 del consiglio, del 20 giugno 1977, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2133/74 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 1476/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1477/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1478/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1479/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1480/77 della commissione, del 24 giugno 1977, relativo alla determinazione dell'origine di alcuni articoli di maglieria, di alcuni indumenti e calzature del capitolo 60 e delle voci ex 42.03, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, ex 61.09, 64.01, 64.02, 64.03 e 64.04 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1481/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che subordina ad autorizzazione le importazioni nel Regno Unito di sottovesti a maglia originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1482/77 della commissione, del 1° luglio 1977, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3148/76, relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1976/1977.

Regolamento (CEE) n. 1483/77 della commissione, del 1° luglio 1977, recante misure particolari per l'olio d'oliva in seguito alla modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1484/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 501/77 relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dell'India a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1485/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di uso domestico, di legno, della voce doganale 44.24 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1486/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manichi di spazzole e di scope, di legno, della sottovoce doganale 44.25 ex B, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1487/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio della sottovoce doganale 62.03 B I a) ex b) ex II, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3022/76 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1488/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce doganale 69.11, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1489/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che rettifica i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Pubblicati nel n. L 164 *del* 2 *luglio* 1977.

Regolamento (CEE) n. 1490/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 165 *del* 4 *luglio* 1977.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « G.E.M. - Gruppo esercenti Marino - Soc. coop. a r.l. », in Marino

Con decreto ministeriale 24 giugno 1977, la società cooperativa « G.E.M. - Gruppo esercenti Marino - Soc. coop. a r.l. », in Marino (Roma), costituita per rogito avv. Domenico Cucchiari in data 12 ottobre 1972, n. 1023 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Saltarelli.

(7361)

Scioglimento della società cooperativa « C.E.L.A.S. (II) - Cooperativa edilizia lavoratori autonomi subordinati Seconda » Coop. edil. a r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1977, la società cooperativa « C.E.L.A.S. (II) - Cooperativa edilizia lavoratori autonomi subordinati Seconda » Coop. edil. a r.l., in Napoli, costituita per rogito dott.ssa Giuseppina Laino in data 27 luglio 1965, n. 1893 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vincenzo Chillemi.

(7362)

Nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia fra dipendenti comunali San Lorenzo, in Sassari.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1977, il dott. Erasmo Meloni è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia fra dipendenti comunali San Lorenzo, in Sassari, costituita per rogito Masala in data 12 settembre 1962, n. 170154 di rep., reg soc. n. 1338, già sciolta con precedente provvedimento del 19 gennaio 1976.

(7363)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1977, registro n. 13 Interno, foglio n. 16, l'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, è autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla defunta sig.ra Maria Zaccaria, consistente in beni mobili e nella quota di 1/3 dell'immobile sito in Padova, via Ravignana n. 3.

(7603)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Napoli-Pianura

Con decreto 6 giugno 1977, n. 62, è stato trasferito, dal demanio pubblico (ramo Difesa-Aeronautica) ai beni patrimoniali dello Stato, il terreno demaniale in Napoli-Pianura, con manufatto adibito a sede dell'ex P.R. Westinghouse a servizio dello aeroporto di Capodichino, contraddistinto nel foglio di mappa n. 92 del comune di Napoli, particella n. 82, della superficie totale di Ha 0.02.76.

(7601)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 536-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Talluri & Gambi, S.d.f., in Firenze, via Senese n. 232/R, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 536-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7023)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione temporanea alla vendita dell'acqua minerale « S. Giorgio » in contenitori di cartone politenato

Con decreto 24 maggio 1977, n. 1635, la S.p.a. « S.A.M. - Sarda acque minerali », in Cagliari, piazza Costituzione n. 2, è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 1978, alla vendita dell'acqua minerale « S. Giorgio » di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1969, n. 1052, anche in contenitori di cartone politenato ANIC Eraclene c 90, della capacità di un litro.

(7367)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sorgente Lissa » in recipienti di vetro

Con decreto 9 maggio 1977, n. 1633, la società « Fonte Margherita S.r.l. », in Torrebelvicino (Vicenza), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Azzurra », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua minerale sopraindicata sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di due litri, un litro e mezzo, un litro, mezzo litro, un quarto e un quinto di litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(7368)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sorgente Lissa » in recipienti di vetro

Con decreto 9 giugno 1977, n. 1638, la società Fonti di Posina S.n.c., in Isola Vicentina (Vicenza), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sorgente Lissa » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro ed un litro e mezzo, oltre che della capacità convenzionale di mezzo litro ed un litro, chiusi con tappo a corona o con tappo a vite.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(7369)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Valbina » in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un quarto di litro.

Con decreto 9 maggio 1977, n. 1634, la società « La Sorgente » S.r.l., in Biella (Vicenza), è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale « Valbina » di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1976, n. 1578, anche in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un quarto di litro, per quanto riguarda il tipo addizionato di anidride carbonica.

(7370)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241. — Data: 9 agosto 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Mercadante Rosina, nata a Gravina di Puglia il 30 giugno 1924. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6435)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1723 mod. 25 A — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 mod. 241. — Data: 12 aprile 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bergamo. — Intestazione: Lupezza Alfonso, nato a Orzinuovi (Brescia) il 17 novembre 1921 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 500 000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 13 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,45	882,45	882,40	882,45	882,50	882,40	882,55	882,45	882,45	882,45
Dollaro canadese	833,20	833,20	833,20	833,20	833,25	833,15	833,40	833,20	833,20	833,20
Franco svizzero	366,64	366,64	366,20	366,64	366,20	366,60	366,75	366,64	366,64	366,65
Corona danese	148,40	148,40	148,50	148,40	148,45	148,35	148,40	148,40	148,40	148,40
Corona norvegese	167,77	167,77	167,80	167,77	167,85	167,75	167,82	167,77	167,77	167,77
Corona svedese	202,95	202,95	202,80	202,95	202,90	202,90	202,98	202,95	202,95	202,95
Fiorino olandese	360,92	360,92	360,75	360,92	360,95	360,90	360,97	360,92	360,92	360,90
Franco belga	24,847	24,847	24,83	24,847	24,85	24,80	24,8640	24,847	24,847	24,85
Franco francese	181,74	181,74	181,30	181,74	181,50	181,70	181,61	181,74	181,74	181,75
Lira sterlina	1518,25	1518,25	1518,40	1518,25	1518,15	1518,20	1518,35	1518,25	1518,25	1518,25
Marco germanico	387,33	387,33	387 —	387,33	387,45	387,30	387,34	387,33	387,33	387,35
Scellino austriaco	54,589	54,589	54,50	54,589	54,65	54,55	54,62	54,589	54,589	54,58
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,95	22,95	22,98	22,93	22,95	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	10,181	10,181	10,19	10,181	10,06	10,15	10,1840	10,181	10,181	10,18
Yen giapponese	3,343	3,343	3,34	3,343	3,34	3,33	3,3440	3,343	3,343	3,34

Media dei titoli del 13 luglio 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	79,350
Redimibile 3,50 % 1934	93 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,925
» 5 % (Ricostruzione)	97,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,425
» 5 % (Beni esteri)	91,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,250
» 5,50 % » » 1968-83	75,925
» 5,50 % » » 1969-84	72,950
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,900
» 9 % » » 1975-90	80,625
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	93,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,450
» poliennali 7 % 1978	94,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,700
» » 9 % 1980	88,025
» » 10 % 1981	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1977

Valuta	
Dollaro USA	882,50
Dollaro canadese	833,30
Franco svizzero	366,695
Corona danese	148,40
Corona norvegese	167,795
Corona svedese	202,695
Fiorino olandese	360,945
Franco belga	24,855
Franco francese	181,675
Lira sterlina	1518,30
Marco germanico	387,335
Scellino austriaco	54,604
Escudo portoghese	22,95
Peseta spagnola	10,182
Yen giapponese	3,343

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Arcola

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, n. 1921, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno sito lungo la strada statale n. 1 iscritto nel catasto terreni del comune di Arcola (La Spezia), al foglio n. 13, strade pubbliche, particelle numeri 971 e 978.

(7602)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 15 giugno 1977, n. 1829, il dott. ing. Colangeli Pierfranco è stato nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo in sostituzione del signor Proietti Fortunato.

(7410)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 15 giugno 1977, n. 1205, il dott. Giovanni Orefice è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata in sostituzione del dott. Giusso Del Galdo

(7409)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita semplice, in Alassio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 luglio 1977, che dispone lo scioglimento dell'organo amministrativo della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita semplice, con sede in Alassio (Savona), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. dott. Edoardo Bianchini, nato a Rapolano Terme (Siena) il 2 febbraio 1917, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Alberto Grondona, nato a Savona il 15 novembre 1925, avv. Fortunato Guastavino, nato a La Spezia il 24 luglio 1909, dott. Remo Lequio, nato a Savona il 21 giugno 1929, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita simplice, con sede in Alassio (Savona), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(7714)

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il reggio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Governatore: BAFFI

(7640)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca agricola popolare di Aradeo, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si dà notizia che, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in data 29 maggio 1977 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Banca agricola popolare di Aradeo (Lecce), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aradeo (Lecce), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 29 marzo 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1976, n. 102) e prorogata con decreto del 22 marzo 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1977, n. 102).

(7638)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmi di Livorno

Si dà notizia che, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in data 17 giugno 1977 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa di risparmi di Livorno, disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 16 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1975, n. 335) e prorogata con decreto del 16 dicembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1977, n. 2).

(7639)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si dà notizia che, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in data 24 aprile 1977 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Recanati (Macerata), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 agosto 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 7 settembre 1976).

(7636)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3, del 13 giugno 1977 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 201.1.81 (scadenza 18 novembre 1977):

Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, fisica matematica;

Bando n. 201.1.82 (scadenza 18 novembre 1977):

Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, geometria e algebra;

Bando n. 201.1.83 (scadenza 18 novembre 1977):

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, analisi e informatica matematica;

Bando n. 203.1.20 (scadenza 16 gennaio 1978):

Bando di concorso a tredici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche;

Bando n. 201.2.25 (scadenza 22 agosto 1977):

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche;

Bando n. 209.6.6 (scadenza 12 agosto 1977):

Bando di concorso a ventiquattro borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie presso istituti e laboratori italiani;

Bando n. 201.12.10:

Bando di concorso a trentacinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « miglioramento produzioni vegetali per fini alimentari ed industriali mediante interventi genetici »: modificazione;

Bando n. 201.12.11:

Bando di concorso a ventidue borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « biologia della riproduzione »: modificazione;

Bando n. 201.12.11:

Bando di concorso a ventidue borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « biologia della riproduzione »: modificazione.

(7718)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a centocinquanta posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1977, pubblicato il 4 giugno 1977, è stata inserita la graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a centocinquanta posti di aiutante ufficiale giudiziario, riservato agli amanuensi degli ufficiali giudiziari, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1976.

(7731)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1976, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1975;

Accertato che al n 63 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Colloi Dariusu anzichè Colloi Dariush;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 63 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1977, leggasi Colloi *Dariush* anzichè Colloi *Dariusu.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7427)

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1976, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1975.

Accertato che al n. 40 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 21 novembre 1931 relativa al dott. Piedimonte Luigi anzichè 21 giugno 1931;

Considerato che occorre procedere alla notifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 40 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1977, leggasi 21 *giugno* 1931 anzichè 21 *novembre* 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7426)

Modificazione al decreto ministeriale 5 gennaio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 221 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Giorgieri Francesca anziché Giorgieri Francesco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 221 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 5 gennaio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977, leggasi Giorgieri *Francesco* anziché Giorgieri *Francesca*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro: Dal Falco

(7428)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(7774)

OSPEDALE « ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(7775)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale civile a:

un posto di assistente di oncologia;
un posto di assistente di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Teramo.

(7778)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di urologia (vacante dal 1° gennaio 1978);
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto del servizio immunotrasfusionale;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di oculistica;
quattro posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;
tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(7777)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo servizio del centro di prevenzione oncologica;
tre posti di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità coronarica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(7257)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria;
due posti di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di cardiologia assegnati all'U.C.C. e terapia intensiva;
due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(7779)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di primario della divisione di neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Udine.

(7776)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Arco (Trento).

(7763)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « A. DE GIOVANNI » DI VENEZIA

Concorso a due posti di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Venezia.

(7764)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(7770)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(7766)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(7767)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(7769)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale presso la sede di Rivarolo Canavese (Torino);

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(7765)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1977, n. **22.**

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*8 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Abruzzo, in attuazione dei principi enunciati all'art. 9 del proprio Statuto, promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'istituzione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, attraverso la creazione di un servizio bibliotecario regionale, articolato in sistemi comprensoriali.

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 2.

Le biblioteche di enti locali sono strutture culturali polivalenti che operano nel territorio regionale al servizio di tutti i cittadini Esse concorrono alla crescita civile e culturale della comunità abruzzese, favorendo la realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione.

In particolare esse assumono il compito di:

garantire l'integrità, la custodia, l'incremento ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, manoscritto e a stampa e dei documenti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;

promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, espressione essenziale della vita regionale locale, esaltandone le funzioni formative ed educative;

collaborare con gli istituti di ricerca e di divulgazione culturale, con la scuola e le Università, al fine di favorire e promuovere l'informazione ed il dibattito di idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della Comunità.

Titolo II

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE

Art. 3.

Gli enti locali, per perseguire le finalità di cui all'art. 2, adottano per le biblioteche propri regolamenti conformi alla presente legge ed intesi a disciplinare l'ordinamento interno delle biblioteche, le funzioni del personale, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonchè la composizione, le modalità di elezione e la durata in carica dei membri del comitato di gestione di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Gli enti locali garantiscono la pubblicità e la gratuità dei servizi culturali delle biblioteche ed assicurano la regolarità degli stessi stabilendo orari di apertura adeguati alle esigenze della popolazione e che comunque non siano inferiori alle 18 ore settimanali.

Art. 5.

Le biblioteche di enti locali sono tenute al prestito reciproco del materiale documentario conservato nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.

I comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le province e la Regione depositano le pubblicazioni nelle biblioteche dei comuni capoluoghi di provincia e nelle biblioteche che svolgono le funzioni di centro di un sistema bibliotecario.

Art. 6.

Gli indirizzi per la gestione culturale della biblioteca sono stabiliti da un apposito comitato nominato dall'Assemblea del l'ente locale interessato.

Il comitato, di cui fa parte il direttore della biblioteca, è composto in modo da garantire la rappresentanza della minoranza assembleare, delle locali organizzazioni culturali e delle componenti presenti nei consigli di circolo, di Istituto, di distretto, operanti nel rispettivo ambito territoriale.

Il comitato presenta all'assemblea dell'ente locale interessato, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla biblioteca e le proposte per l'anno successivo con i relativi piani finanziari, anche ai fini della richiesta del contributo regionale di cui al successivo articolo 11.

I programmi per le attività comuni alle biblioteche aderenti ai sistemi bibliotecari di cui all'articolo successivo, sono elaborati collegialmente dai rappresentanti nominati dai comitati delle biblioteche interessate.

Art. 7.

Gli enti locali provvedono alla istituzione ed al funzionamento delle biblioteche anche associandosi tra loro con la creazione di sistemi bibliotecari.

I sistemi bibliotecari, la cui istituzione venga deliberata, per comprovare esigenze di funzionalità, dagli enti locali interessati di intesa con la Regione, si ordinano per comprensori nell'ambito del territorio.

I comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani.

Il sistema bibliotecario fa capo alla biblioteca provinciale, e, in mancanza di questa, a quella comprensoriale, che assume le funzioni di centro del sistema, attua i servizi richiesti dalle biblioteche collegate e ne coordina le attività.

Art. 8.

Gli enti locali sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle loro biblioteche. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, alle attrezzature, all'incremento del patrimonio, all'espletamento dei servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

Gli enti locali, le cui biblioteche siano collegate in un sistema comprensoriale, provvedono, per parte loro spettante, alle spese previste per attività comuni.

Art. 9.

Le biblioteche degli enti locali devono essere fornite di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di enti locali è costituito da bibliotecari, da assistenti di biblioteca, da animatori socio-culturali e coadiutori.

Ai posti di bibliotecario, di assistente di biblioteca, di animatori socio-culturali e coadiutori si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che sono in possesso rispettivamente del titolo di laurea e del diploma di scuola media superiore. Delle commissioni di concorso fa parte un funzionario dell'ufficio regionale competente per materia e tra le prove di esame sono comprese anche prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia. Costituiscono titolo preferenziale il servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato in biblioteche pubbliche e la frequenza, con esito favorevole, di corsi per la formazione ed il perfezionamento del personale di biblioteca, promossi dalla Regione o da altri enti pubblici specializzati.

La direzione delle biblioteche di enti locali è affidata:

a) a bibliotecari, quando la popolazione dell'ente locale sia superiore a 20.000 abitanti;

b) a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca, quando la popolazione dell'ente locale sia inferiore a 20.000 abitanti;

c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola media superiore o che offra provate garanzie di preparazioni culturale e di attitudine alla funzione, quando la popolazione dell'ente locale sia inferiore a 5.000 abitanti.

Titolo III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 10.

La Regione favorisce e coordina le iniziative dirette ad assicurare:

a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura gestiti dagli enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali;

c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale negli archivi storici affidati ad enti locali;

d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche e degli archivi storici ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisiva, nonchè la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico ed artistico di pregio;

e) la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di azione culturale e sociale;

f) la costituzione e la diffusione di cataloghi collettivi regionali, generali e speciali, ai fini di un servizio bibliografico e di documentazione;

g) la promozione di iniziative scientifiche e informative delle biblioteche e di altri enti che istituzionalmente si prefiggono la ricerca, la documentazione e lo studio della civiltà abruzzese;

h) la promozione di rassegne bibliografiche e di mostre di materiale storico, artistico e folkloristico, conservato nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

i) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico addetto alle biblioteche.

Art. 11.

La Regione interviene con propri contributi al fine di assicurare la istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche degli enti locali, dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati a enti locali.

Art. 12.

La Regione, nell'ambito dei piani annuali e pluriennali, di cui al successivo art. 15, può concedere contributi a favore di:

a) biblioteche di interesse locale, aperte gratuitamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge;

b) enti, associazioni o consorzi che operino allo scopo di realizzare le iniziative di cui al precedente art. 10, lettere *e*), *f*) e *g*).

Art. 13.

Le domande di contributi, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, corredate della necessaria documentazione tecnica, devono essere presentate alla giunta regionale - 1° Dipartimento - promozione culturale, da parte degli enti interessati, entro il 31 ottobre di ogni anno, e, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione fissata nel relativo provvedimento di concessione.

Gli enti beneficiari devono fornire entro sessanta giorni dalla richiesta della giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo.

La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

Art. 15.

La Regione provvede alla determinazione dei contributi, previsti negli articoli 11 e 12, con appositi piani annuali o pluriennali, sentita la soprintendenza ai beni librari.

Art. 16.

Il consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge, con provvedimento amministrativo.

La giunta regionale, su proposta del componente la giunta preposto al settore, predispone lo schema dei piani in attuazione dei criteri di cui al comma precedente e, sentita la competente commissione consiliare, li approva e ne cura l'attuazione. Esercita inoltre le funzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate ad altri organi della Regione.

Il componente la giunta preposto al settore, assume ogni iniziativa idonea, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali, e, se delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione.

Art. 17.

La soprintendenza ai beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento degli uffici regionali, continua ad esercitare le attività finora svolte nelle materie di sua competenza.

Il presidente della giunta regionale, sentito il componente la giunta preposto al settore, può delegare il dirigente del predetto ufficio, con espressa indicazione, alla firma di atti di sua competenza a contenuto vincolato, anche se a rilevanza esterna.

Il dirigente e i funzionari della soprintendenza continuano ad esercitare, sino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione ed operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate nel precedente art. 1.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche degli enti locali devono adeguarsi alle norme in essa contenute.

Art. 19.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato, per l'anno 1977, in L. 200.000.000 si provvede:

per L. 45.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 404 « Spese per il servizio di lettura » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977;

per L. 80.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977;

per L. 75.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977.

La partita n. 7 iscritta nell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1977, è ridotta di lire 75 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 1° giugno 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1977, n. **23**.

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, concernente l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*8 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, dopo la dizione « in forma diretta », sono aggiunte le parole « o indiretta ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Con deliberazione delle casse mutue di cui all'art. 2 è posta a carico dell'assistito una quota di lire 200 per ogni confezione o pezzo di specialità medicinale limitatamente a quelle concedibili gratuitamente in base al prontuario terapeutico di cui all'art. 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386 ».

Art 3.

L'art. 4 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti, per i commercianti e per gli artigiani tengono una contabilità separata per l'assitenza farmaceutica ed i relativi rendiconti consuntivi annuali sono presentati alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

I rendiconti consuntivi annuali di cui al precedente comma sono approvati dalla giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari su proposta del componente la giunta preposto al settore sanità ed igiene.

Con la stessa deliberazione è liquidata la eventuale differenza a conguaglio di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, con imputazione della spesa al bilancio regionale relativo all'anno in cui il rendiconto è approvato ».

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, è così modificato:

« Detto contributo viene erogato in rate trimestrali anticipate alle casse mutue in base agli iscritti negli elenchi di ciascuna provincia rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ».

Il quarto comma dello stesso art. 6 è così modificato:

« Nelle eventualità che si verifichi un avanzo di gestione per effetto di un costo medio per assistito per ciascuna provincia inferiore al contributo pro-capite, le somme residue vengono contabilizzate in conto per l'anno successivo ».

Art. 5.

Per il pagamento degli acconti ancora dovuti alle casse mutue per l'anno 1976, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1977, del cap. 679 denominato « Saldo relativo al 1976 di oneri per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10 », con lo stanziamento di L. 730.270.050.

Al finanziameto dell'onere predetto, si provvede mediante riduzione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977:

cap. 662	L.	100.000.000
cap. 1399	»	270 050
cap. 2500	»	630.000.000
Totale	L.	730.270 050

La partita n. 7 iscritta nell'elenco n. 4 allegato al citato bilancio di previsione è ridotta di L. 630.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 1° giugno 1977

RICCIUTI

(7400)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771940)